

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

FATTI DI CAUSA

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto il reclamo proposto, tra gli altri, da e , in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori e e chiamati all'eredità di , avverso la sentenza con la quale, in data 21/2/2020, il tribunale di Napoli - su ricorso proposto da

- ha dichiarato il fallimento di quest'ultimo in qualità di socio accomandatario della .

1.2. La corte d'appello, in particolare, ha ritenuto che era privo di fondamento il motivo con il quale i reclamanti avevano dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata in ragione del fatto che il fallimento era stato dichiarato nonostante il decorso del termine di tre anni dalla morte di , intervenuta in data 29/4/2017.

1.3. La corte d'appello, sul punto, dopo aver affermato che il fallimento dei soci illimitatamente responsabili della società fallita non può essere dichiarato dopo il decorso del termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale nei confronti degli stessi e che tale termine decorre dal momento in cui i fatti che lo hanno comportato sono stati adeguatamente pubblicizzati, ha ritenuto che il fallimento del socio defunto può essere dichiarato entro un anno dal momento in cui il decesso è iscritto nel registro delle imprese, laddove, nel caso in esame, la morte del non risulta iscritta nel registro delle imprese e non è stata, quindi, pubblicizzata, a tutela dell'affidamento dei terzi, nelle forme previste dalle legge, a nulla, per contro,



rilevando "l'avvenuta iscrizione dell'atto di scioglimento della società in data 7.11.2017, atteso che nella visura si legge come causa di scioglimento la volontà di tutti i soci" e che "pertanto, difetta qualsiasi notizia della morte del [redacted] nella visura".

2.1. [redacted] e [redacted], in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori [redacted] e [redacted] e chiamati all'eredità di [redacted], con ricorso notificato il 12/2/2021, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, comunicata, come da pec depositata unitamente al ricorso, in data 20/1/2021.

2.2. Il Fallimento della [redacted] ha resistito con controricorso.

2.3.

[redacted] sono rimasti intimati.

2.4. I ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con l'unico motivo articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 147, 10 e 11 l.fall., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il fallimento del socio defunto può essere dichiarato entro un anno dal momento in cui il decesso è iscritto nel registro delle imprese, laddove, nel caso in esame, la morte di [redacted], socio accomandatario della [redacted], non risultava iscritta nel registro delle imprese e non era stata, quindi, pubblicizzata, a tutela dell'affidamento dei terzi, nelle forme previste dalle legge, senza tuttavia considerare che, al contrario, l'atto di scioglimento della società, iscritto nel registro delle imprese il 7/11/2017, recava l'espressa indicazione dell'avvenuto decesso in data 29/4/2017 del socio



accomandatario , del quale infatti i ricorrenti non avevano chiesto il fallimento e che, per tale ragione, la morte di quest'ultimo era nota e poteva comunque essere conosciuta *"da chiunque avesse estratto il dalla Camera di Commercio l'atto di scioglimento"*.

3.2. Il motivo è infondato. I ricorrenti, in sostanza, lamentano che la corte d'appello non ha considerato, nonostante la sua emergenza dagli atti del giudizio, il fatto che la morte del socio accomandatario era stata, in realtà, iscritta nel registro delle imprese, facendone menzione l'atto di scioglimento anticipato della società, iscritto in data il 7/11/2017.

3.3. Il fatto che la corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza nella sua effettiva emergenza, tuttavia, non è decisivo, come invece richiede l'art. 360 n. 5 c.p.c., posto che, come questa Corte ha recentemente affermato, la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile resta assoggettata esclusivamente al termine previsto dal secondo comma dell'art. 147 l.fall. decorrente dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata (Cass. n. 6771 del 2022).

3.4. Il termine annuale previsto dall'art. 147, comma 2°, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre, pertanto, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, solo dalla diretta iscrizione (ad iniziativa di chiunque ne abbia l'interesse) nel registro delle imprese (e non dalla rispettiva emergenza da atti altrimenti iscritti) dei singoli fatti che, come il decesso, determinano, al pari dell'esclusione e del recesso, la perdita, a norma degli artt. 2284 ss c.c., della qualità di socio illimitatamente responsabile.



3.5. La norma prevista dall'art. 11 l.fall., del resto, dispone, per le medesime finalità, che il fallimento dell'imprenditore defunto può essere dichiarato "*quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo precedente*", vale a dire, tra l'altro, entro un anno dalla sua (conseguente) cancellazione dal registro delle imprese, a prescindere dal fatto che la morte sia avvenuta in data anteriore.

3.6. La dichiarazione di fallimento di una società di persone, infine, come stabilito dall'art. 147, comma 1°, l.fall., si estende automaticamente ai soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, a prescindere da un'espressa domanda in tal senso da parte del creditore sociale che ha proposto il ricorso.

4. Il ricorso, per l'infondatezza del suo unico motivo, dev'essere, come tale, respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, nell'indicata qualità, a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 10.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti



processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2023.

Il Presidente

Massimo Ferro

